

TI_GERICHTE 15.2024.36 vom 29. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.36

FR: TI_GERICHTE 15.2024.36 du 29 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.36 del 29 aprile 2024

Volltext

Incarto n.15.2024.36

Lugano

10 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 16 aprile 2024 dell'■

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l'attestato di carenza beni emesso il 12 aprile 2024 nell'esecuzione n. _____ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1

preso atto che con decisione del 29 aprile 2024 l'Ufficio d'esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, unitamente alle relative spese, dopo aver ritenuto necessario, alla luce degli argomenti presentati dal ricorrente, convocare nuovamente l'escusso;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz'indugio alle parti e all'autorità di vigilanza;

ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

considerato che nella fattispecie la nuova decisione dell'UE non accoglie invero tutte le richieste del ricorrente, il quale chiedeva anche l'emissione di un nuovo verbale di

pignoramento dello stipendio dell'escusso di fr. 1'368.60 mensili;

visto che l'UE si è già incaricato di sentire nuovamente l'escusso alla luce degli argomenti del ricorso e di procedere all'allestimento di un nuovo verbale di pignoramento, sicché non è opportuno che la Camera proceda essa stessa all'istruttoria, fermo restando che al ricorrente rimarrà sempre la facoltà di contestare il nuovo provvedimento dell'UE ove non lo dovesse condividere;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

■ ;

■ .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.